



COMUNE DI FRASSINORO
Provincia di Modena
P.zza Miani, 16 41044 Frassinoro – Mo

BANDO PUBBLICO

PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'AFFITTO A VALERE SUL FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 E LEGGE REGIONALE 24/2001 – ART.38 E 39.

ANNO 2010

1) DESTINATARI E REQUISITI

Sono ammessi all'erogazione dei contributi i soggetti che alla data della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

A. Cittadinanza italiana;

Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione europea;

Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno di durata non inferiore ad un anno ai sensi del DLgs.286/98 e successive modifiche.

In caso di permesso di soggiorno o carta di soggiorno scaduti è ammissibile la domanda di contributo qualora sia stata fatta domanda di rinnovo. Il comune prima della erogazione del contributo provvederà ad accertare l'avvenuto rinnovo da parte della Questura.

B. Residenza anagrafica nel Comune di Frassinoro nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione.

C. Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula, per un alloggio sito nel Comune di Frassinoro, regolarmente registrato presso l'Ufficio delle Entrate (ex Ufficio del Registro).

D. Titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa a proprietà indivisa, qualora siano presenti le seguenti condizioni:

- la Cooperativa deve prevedere, nel proprio Statuto o in apposita convenzione, un vincolo di inalienabilità ai soci del patrimonio residenziale indivisibile con l'obbligo, nel caso di cessazione o di cambiamento di attività, a devolvere gli immobili residenziali assoggettati a tale vincolo ad enti pubblici appositamente individuati da disposizioni normative di settore;
- l'alloggio per il quale si richiede il contributo non deve essere compreso in eventuali piani di cessione ai sensi dell'art. 18 della L. 179/92 e s.s m.m., mentre l'ammontare del canone non deve comprendere nessuna somma che possa costituire, per qualsiasi titolo, un credito per il socio assegnatario;

La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante.

E. Non essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (ERP).

F. Non essere assegnatario di un alloggio comunale.

Solo le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:

- Contratto stipulato ai sensi della legge n.431/98, della Legge 392/78 ("equo canone") e della legge n.359/1992 ("patti in deroga");
- Titolarità di una concessione amministrativa d'uso di un alloggio acquisito in locazione sul mercato privato dal comune oppure da società o agenzie appositamente costituite a questo scopo dal comune stesso a condizione che il canone d'uso mensile sia almeno pari all'ammontare del canone di locazione corrisposto al proprietario dell'alloggio dal comune oppure dalle società o agenzie di cui sopra.

La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal dirigente comunale competente oppure dal legale rappresentante della società o agenzia assegnante.

G. Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio situato in ambito provinciale;

Solo le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:

- la titolarità di un diritto reale di "nuda proprietà"
- la titolarità di una quota di un alloggio non superiore al 50%
- la titolarità di una quota su più alloggi purchè le quote singolarmente prese non siano superiori al 50%
- alloggio accatastato presso l'Ufficio Tecnico Erariale come inagibile oppure provvedimento del Sindaco che dichiara l'inagibilità o l'inabitabilità dell'alloggio.
- concessione dell'uso dell'alloggio in comodato gratuito a parenti sino al terzo grado ed affini sino al secondo grado non facenti parte del nucleo familiare ai fini ISEE. I soggetti a favore dei quali è stato concesso l'uso dell'alloggio in comodato gratuito sono residenti nell'alloggio stesso
- alloggio non adeguato alle esigenze del nucleo familiare. Si intende adeguato un alloggio di superficie utile almeno pari a 30 mq, con ulteriori 15 mq per ogni componente oltre i primi due.

La superficie utile (calpestabile) deve essere calcolata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni e si arrotonda al metro quadrato superiore.

H. Patrimonio mobiliare del nucleo familiare non superiore a Euro 35.000,00 al lordo della franchigia prevista dal D.Lgs. 109/98, così come modificato dal D.Lgs.130/00, **tale limite di € 35.000,00 è aumentato del 30% per i nuclei in cui almeno uno dei componenti abbia un'età superiore ai 65 anni o abbia un grado di invalidità superiore al 66%;**

I. Valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) del nucleo familiare, calcolato ai sensi del D.Lgs. 109/98, così come modificato dal D.Lgs.130/00, non superiore a Euro **34.310,00;**

J. Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (indicatore della situazione economica) e incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolati ai sensi del D.Lgs. 109/98, così come modificato dal D.Lgs.130/00 rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia	Valore ISEE	Valore ISE	Incidenza Canone/Valore ISE
Fascia A	-----	Fino a Euro 11.920,00	non inferiore al 14%
Fascia B	Non superiore a Euro 17.155,00	Da Euro 11.920,01 a Euro 34.310,00	non inferiore al 24%

Ai soli fini del fondo Regionale per le locazioni, il valore ISEE della tabella di cui al precedente punto, risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS e relativo alla collocazione nella fascia B è diminuito del 20% in presenza di uno dei seguenti requisiti:

- Presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente **e/o** da pensione;

- Presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni.

Tali condizioni non sono tra loro cumulabili.

L'anno di produzione dei redditi da considerare per l'applicazione dell'abbattimento del 20% del valore Isee è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.).

I requisiti sopra elencati si riferiscono al nucleo familiare come determinato dal D. Lgs. 109/98., così come modificato dal D.lgs 130/00, nonché dal D.P.C.M. 221/99 così come modificato dal D.P.C.M. 242/01.

2) ENTITÀ DEL CONTRIBUTO E CANONE ANNUO DI LOCAZIONE

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE (Indicatore della situazione economica) calcolato ai sensi del decreto legislativo n. 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000:

Fascia	Entità del contributo
Fascia A	Il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone di affitto sul reddito ISE al 14% per un massimo di € 3.100,00
Fascia B	Il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone di affitto sul reddito ISE al 24% per un massimo di € 2.325,00

Il canone mensile massimo, al netto degli oneri accessori, previsto dalla normativa vigente è pari a **Euro 580,00**. Nel caso di canone mensile superiore a tale limite l'incidenza sarà calcolata assumendo come base di calcolo il canone mensile massimo.

Per il calcolo del numero dei mesi di possesso dei requisiti non si tiene conto delle frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

In caso di contributo reale inferiore a Euro 50,00 non si procederà alla erogazione.

Il contributo verrà erogato in proporzione ai mesi di validità del contratto di locazione e con decorrenza 1/1/2010.

Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all'anno 2010 e relativi sia ad alloggi situati nel Comune di presentazione della domanda sia ad alloggi situati in un Comune della regione Emilia-Romagna (con esclusione quindi delle comunità montane, dei consorzi, delle unioni di comuni, delle istituzioni, delle aziende speciali anche consortili e delle società di capitali costituite o partecipate, costituiti ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000) diverso da quello in cui è stata presentata la domanda anche in seguito a proroga, rinnovo oppure stipula di un nuovo contratto di locazione.

Nel caso di contratto con data di scadenza posteriore al termine di chiusura del bando comunale, i Comuni calcoleranno l'incidenza del canone annuo di locazione fino al 31/12/2010 provvedendo, anteriormente all'erogazione del contributo, alla verifica dell'avvenuta proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto, anche in un altro comune della regione Emilia-Romagna (con esclusione quindi delle comunità montane, dei consorzi, delle unioni di comuni, delle istituzioni, delle aziende speciali anche consortili e delle società di capitali costituite o partecipate, costituiti ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000)

Qualora il nuovo canone di locazione sia superiore a quello dichiarato al momento della presentazione della domanda, non si terrà conto, nel calcolo dell'incidenza, dell'avvenuto aumento. Qualora, invece, il nuovo canone di locazione sia inferiore al precedente, il comune procederà a ricalcolare l'incidenza del canone sul valore ISE e quindi l'importo del contributo.

3) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda per l'ammissione all'erogazione dei contributi deve essere compilata unicamente su moduli predisposti dal Comune di Frassinoro disponibili **presso:**

- **l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Frassinoro, tutte le mattine dalle 8.30 alle 12.30 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30;**
- **sito internet www.comune.frassinoro.mo.it**

La domanda debitamente compilata e completa degli allegati richiesti (dichiarazione sostitutiva e certificazione ISEE) deve quindi essere consegnata presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Frassinoro, PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO chiamando il seguente numero : 0536 – 971015 dal lunedì al sabato mattina dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30.

Tali domande saranno raccolte a far data da venerdì 23 Aprile 2010 fino a lunedì 21 giugno 2010 entro e non oltre le ore 12.00 e dovranno contenere:

- a) dati anagrafici del richiedente;
- b) dichiarazione di essere titolare di un contratto di locazione regolarmente registrato ed ammontare del canone annuo di locazione al netto degli oneri accessori;
- c) dichiarazione di non essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, di alloggio comunale o alloggio uso foresteria, tranne le specifiche condizioni che non prevedono esclusione;
- d) dichiarazione di essere titolare di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa a proprietà indivisa, qualora siano presenti le condizioni che non prevedono l'esclusione;
- e) dichiarazione di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio situato in ambito provinciale, tranne le specifiche condizioni che non prevedono esclusione;
- f) La domanda può essere presentata da un componente il nucleo ISEE maggiorenne anche non intestatario del contratto di locazione, purchè residente nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione
- g) L'avente diritto al contributo è il componente il nucleo ISEE che ha presentato la domanda di contributo

4) DECESSO

- In caso di decesso dell'avente diritto al contributo, il contributo sarà assegnato:
 - all'intestatario del contratto di locazione
 - al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 392/1978, nel caso l'avente diritto al contributo deceduto fosse anche intestatario del contratto
- Qualora non sia possibile la successione nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della legge n. 392/1978, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

5) MODALITA' DI CALCOLO DEL REDDITO ISE E ISEE

La domanda dovrà contenere in allegato la dichiarazione sostitutiva unica e relativa attestazione ISEE redatte sulla base dei redditi (per ciascun componente del nucleo) documentati attraverso la dichiarazione anno 2009 e la situazione patrimoniale al 31/12/2009.

Solo nell'impossibilità di presentare tale dichiarazione verrà accettata una attestazione ISEE contenente redditi 2008.

Ai soli fini del fondo Regionale per le locazioni non sono efficaci:

- Eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando,

- Eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari e economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.

6) ALTRE DISPOSIZIONI

Il Comune procede all'istruttoria delle domande ed alla verifica del possesso dei requisiti.

Il Comune si avvarrà della facoltà di escludere tutte le domande presentate in cui:

- **La somma dei redditi IRPEF e IRAP sia uguale a 0, fatti salvi i redditi esenti**
- **La somma dei redditi IRPEF e IRAP sia inferiore, uguale al canone annuo corrisposto o superiore (fino al 30% compreso) del canone di affitto annuo corrisposto**

Tali situazioni, e altre valutate non attendibili ai fini del sostentamento familiare, potranno percepire il contributo economico solo se in carico al Servizio Sociale e/o previa valutazione professionale degli operatori referenti.

Il Comune potrà, in caso di morosità accertata giudizialmente oppure oggetto di un avviato procedimento di accertamento, previa comunicazione all'avente diritto al contributo, erogare al locatore interessato i contributi integrativi destinati ai conduttori, a sanatoria della morosità medesima.

Nel caso di domande superiori alle risorse disponibili, verranno concessi contributi ridotti in misura proporzionale alle risorse residue secondo criteri stabiliti dall'amministrazione comunale.

L'Amministrazione comunale comunicherà ai beneficiari a mezzo lettera l'avvenuta concessione del contributo e le modalità di erogazione ovvero l'eventuale esclusione dello stesso. Potranno essere presentate eventuali osservazioni e opposizioni entro il termine di 30 gg. consecutivi dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Amministrazione comunale. Decorso tale termine il provvedimento si intende definitivo.

Il richiedente esprime altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali ivi compresi quelli sensibili ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.Lgs. 109/98, così come modificato dal D.Lgs. 130/00.

Ai sensi del DPR 445/00, del DLgs 109/98 così come modificato dal DLgs 130/00 e dal DPCM 221/99 così come modificato dal DPCM n.242 del 4/4/2001, le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Dalla residenza municipale il 22 aprile 2010

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
Ferrari Alessandro